ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/27/CE RELATIVA A PROVVEDIMENTI INIBITORI A TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI

Art. 3

Iscrizione nell'elenco degli enti legittimati istituito presso la Commissione europea

All'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.".

Versione in vigore dal 30 giugno 2001, non più in vigore dal 23 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori
Estremi	Decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-224-2001/art-3-iscrizione-nell-elenco-degli-enti-legittimati-istituito-presso-la/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it